

**20 marzo 2009 - Interpello n. 24, Prot. 25/I/0003913**

*Negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, l'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 consente di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ma secondo limiti, criteri e modalità stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi. L'istante chiede se tale personale vada o meno computato ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Secondo il Ministero, detto personale deve essere escluso dal computo della quota i fini del collocamento dei disabili perché l'art. 4 della l. n. 68/1999 esclude dal novero dei soggetti computabili i dirigenti, cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di specifici provvedimenti, svolgono le relative funzioni.*

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
**Interpello n. 24 del 20.03.2009 - Prot. 25/I/0003913**

**Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 68/1999 – computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili.**

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) propone istanza di interpello per conoscere il parere della scrivente Direzione generale in merito al computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del lavoro, si osserva quanto segue.

In base all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, con provvedimento motivato del Sindaco.

In virtù del provvedimento che colloca i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi nell'area dirigenziale, deve ritenersi corretta l'esclusione di tale personale dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Infatti l'art. 4 della L. n. 68/1999, recante i "*criteri di computo della quota di riserva*", esclude dal novero dei soggetti computabili, tra l'altro, proprio "*i dirigenti*", a cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di tali specifici provvedimenti, svolgono le relative funzioni. Detta equiparazione, evidentemente, anche ai fini del collocamento obbligatorio, non può tuttavia prescindere dalle disposizioni del successivo art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove si rinvia al "*regolamento degli uffici e dei servizi*" al fine di individuare "*i limiti, i criteri e le modalità*" con cui possono essere affidati gli incarichi e si prevede uno specifico trattamento economico da riservare ai soggetti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)  
AM